

Ufficiale l'anticipo al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Il DL 36/2022, pubblicato nella GU 100 del 29/04/2022, c.d. Decreto PNRR2, che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contiene tra le varie misure **l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.**

L'anticipo in questione appare poco coerente rispetto alla marcia indietro operata con riguardo al limite all'utilizzo del denaro contante che, diversamente, da quanto programmato, **a decorrere dall'inizio dell'anno è stato lasciato a 1.999,99 euro, rinviandosi il limite di 999,99 euro al 1° gennaio 2023.**

Oggetto di modifica è solo la decorrenza di applicazione del regime sanzionatorio.

A decorrere dal 30/06/2022, i soggetti passivi che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di credito e di debito; salvi i casi di "oggettiva impossibilità tecnica" e ferme le disposizioni previste dalle norme antiriciclaggio del D.Lgs. n.231/2007. **L'obbligo ha una portata estremamente ampia**, ricorrendo indipendentemente: dalla natura del prestatore (imprenditore, professionista, ente non commerciale per l'attività commerciale svolta, ecc.); dalle modalità di svolgimento dell'attività (in locali aperti al pubblico, o meno); dal soggetto acquirente (non rileva se privato o soggetto passivo Iva; se consumatore finale o meno).

La legge di conversione ha introdotto il riferimento alle "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito". In precedenza il testo di legge faceva riferimento alle sole "carte di debito o di credito", ai quali si faceva generico riferimento con la locuzione di pagamenti "tramite POS" (Point of sale).

Oggettiva impossibilità tecnica: la norma prevede l'esimente in presenza di "oggettiva impossibilità tecnica".

Si deve ritenere che l'obbligo non ricorra nel caso in cui l'esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale Gsm o da una connessione dati (es: un rifugio alpino); in caso di rottura improvvisa del terminale o di temporanea assenza di connessione Internet. L'obbligo non risultava affiancato da alcuna sanzione; per tale motivo numerosi contribuenti non si sono ancora dotati del POS.

L'art. 15 del DL 179/2012 prevedeva che con apposito DM fosse possibile disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni applicabili. Con l'introduzione del nuovo *co. 4-bis dell'art. 15 del DL n. 179/2012 ad opera del DL 152/2021 (art. 19-bis)* si è previsto che alla "mancata accettazione" di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la seguente sanzione: **una sanzione "fissa" di € 30 ed una sanzione "variabile" pari al 4% del valore della transazione.** È esclusa,

tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ovvero, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

L'art. 18 del DL 36/2022 prevede l'anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici.

All'accertamento delle violazioni sono chiamati gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 L. 689/1981, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.
